

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2016, n. 2010

Ex C.R.F. Foggia - Assegnazione e vendita terreni Riforma Fondiaria - Art. 2-4-5 L.R. 20/99 e s.m.i. - Stipula atto di vendita quota n. 65/B di Ha 0.36.40 in agro di Lucera in favore della Sig.ra Giambattista Maria Lucia Rocchina.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Struttura Provinciale del Demanio e Patrimonio di Foggia, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Responsabile P.O. e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con **Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35** e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con **L.R. n°18 del 4.7.1997** la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "*... sulla base di direttive della Giunta Regionale*", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10.1998;
- con **l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146** sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;
- con **L.R. n° 20 del 30.06.1999** e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

PREMESSO CHE:

- con atto rogato dal Notaio Orfina Scrocco in data 11.12.1985 rep. n. 1535, il Sig. Cirelli Nicola ha regolarmente acquistato il corpo principale, podere n. 65, sito alla località "Supparto" agro di Lucera, rilevando contemporaneamente anche il possesso della quota integrativa n. 65/b di ha 0.36.40 nella medesima località ed agro, oggetto della presente cessione;
- dall'anno di acquisto, la conduzione della predetta superficie integrativa è stata assicurata direttamente dal sig. Cirelli fino all'anno 1989, mentre dall'anno successivo ne ha assunto la diretta conduzione la sig.ra Giambattista Maria Lucia Rocchina, moglie del Cirelli;

CONSIDERATO CHE:

- la conduttrice sig.ra **GIAMBATTISTA Maria Lucia Rocchina**, con istanza presentata alla Struttura Provinciale di Foggia in data 30.10.2015 ed acquisita al protocollo n. 11.725, ha chiesto l'assegnazione e vendita della citata Quota, iscritta agli atti del catasto rustico di quel comune in ditta "*Ente di Sviluppo di Puglia e Lucania e Molise*" - foglio n. 111 part. n. 275;
- dalla verifica degli atti di archivio e dalla disamina della documentazione esibita dall'istante, è stato accertato che la sig.ra **GIAMBATTISTA** è in possesso dei requisiti di legge previsti dall'art. 2, commi 1, 1/b, 2 e 3 della legge regionale 20/99 e s.m.i.;
- per effetto della conduzione iniziata nell'anno **1990** e, quindi, in data successiva a quella del 23 giugno 1976, la cessione della predetta quota deve intervenire, al prezzo ed alle condizioni tutte previste dai commi 1, 2, e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 20/99;
- la Struttura Provinciale di Foggia per l'espletamento del processo amministrativo finalizzato alla vendita del

bene di proprietà regionale, con nota del 22.01.2016 - prot. n. 980 — ed ai sensi del citato comma 3, ha sottoposto il prezzo del terreno determinato in €. **751,96**, al giudizio di congruità del Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Foggia, rideterminato da quell'ufficio in €. **1.691,91**, giusta nota n.2070 del 09.03.2016;

- l'ufficio istruttore ha comunicato alla conduttrice il prezzo complessivo di vendita dell'unità poderale quantificato in C. **2.052,06**, comprensivo di oneri fondiari e debiti poderali non rimborsati all'Ente (ex Ersap), oltre a spese ed oneri vari sostenuti per la definizione della pratica;

VERIFICATO CHE:

- l'unità produttiva richiesta in assegnazione dalla Giambattista, è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente, a seguito di esproprio da Jamele Massimo di Guido con D.P.R. n. 4144 del 28.12.1952 pubblicato nel S.O. n. 1 alla G. U. n. 19 del 24.01.1953;
- essendo trascorsi trent'anni dal **1964** anno di prima assegnazione operata dall'Ente in favore di ex coltivatori della terra, cessano anche le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria, di cui all'art.7 comma 1 e 2 della L.R. 20/99;

PRESO ATTO CHE:

- il prezzo di vendita, giusta documentazione agli atti della Struttura Provinciale proponente, è stato interamente versato a mezzo bonifico bancario c/o Credem filiale di Lucera del 06.04.16, sul conto corrente postale n.16723702, intestato a "Regione Puglia — Direzione Provinciale Riforma di Bari - Servizio Tesoreria C.so Sonnino, 177 - B A R I, sui seguenti capitoli:
 - € **1.691,91 sul capitolo n.2057960** "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76" del bilancio regionale;
 - € **360,15 sul capitolo n.4091100** "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni - Legge n.386/76" del medesimo;
- il terreno oggetto della presente vendita ha conservato la destinazione agricola, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Lucera in data 20.04.2016 che lo classifica "Zona Omogenea E – Verde Agricolo e il vincolo di Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)";
- sul terreno in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia urbana, come da sopralluogo effettuato in data 17.06.2016;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla vendita del predetto immobile in favore dell'avente diritto, indicato in premessa;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia" della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;
- **di autorizzare**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 4 e 5 della citata L.R. n. 20/99 e s.m.i., a favore della sig.ra Giambattista Maria Lucia Rocchina l'assegnazione e vendita dell'unità poderale denominata Quota n. 65/b, censita al catasto rustico del comune di Lucera al foglio n. 111 part. n. 275;
- **di disporre** che la vendita dell'immobile sarà definita al prezzo complessivo di €. **2.052,06**, oltre agli eventuali oneri che matureranno successivamente al 31/12/2016 che, in tal caso, saranno versati in unica soluzione prima della stipula del rogito notarile;
- di prendere atto che la sig.ra Giambattista ha già corrisposto l'intero prezzo complessivo, con le modalità descritte in narrativa;
- di prendere atto che la sig.ra Giambattista - i cui dati anagrafici in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali ed in attuazione del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono riportati esclusivamente nella scheda anagrafica agli atti d'ufficio;
- di disporre che la stipula del contratto di vendita resta assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge Regionale 20/99, come modificato dall'art. 25 della Legge 1 agosto 2014, n. 37, qualora nelle more della definizione dell'atto di compravendita, intervengano modificazioni degli strumenti urbanisti che riqualifichino i terreni oggetto di vendita;
- di incaricare il dirigente pro-tempore della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato il 18/09/1953, alla sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita il cui rogito notarile dovrà essere definito da uno studio notarile designato dall'acquirente;
- di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazioni e di quant'altro conseguente il rogito dell'atto saranno ad esclusivo carico dell'acquirente;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio a rilasciare in favore dell'acquirente "Attestazione di Quietanza Liberatoria" relativo al pagamento di quanto complessivamente versato in ordine all'alienazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano